

@ 310	<i>Settore</i> Pubblici Esercizi	<i>Argomento</i> L.R. 29/2007. Applicabilità dell'art. 15, c. 2, alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010
----------	-------------------------------------	--

**Domanda:** *(formulata con note dell'11 novembre 2010 e del 15 febbraio 2011)*

Con riferimento alla Risoluzione ministeriale n. 129654 del 28.09.2010 avente ad oggetto “D.Lgs 26.03.2010 n. 59. Art. 64 comma 4 – *Quesito in materia di termini per l'inizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande in caso di subingresso*”, che dovrebbe essere stata inviata alla Regione Veneto dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, considerata l'importanza dell'argomento, con la presente si chiede di voler cortesemente precisare quale sia a Vostro parere il termine di riferimento per l'inizio dell'attività in oggetto, in quanto dalla lettura della DGRV n. 2026/2010 pare evincersi che anche a seguito del D.Lgs 59/2010 possa continuare ad applicarsi il termine di 180 giorni, mentre per il Ministero questo termine deve essere di un anno.

**Risposta:** *(formulata con nota prot. n. 322441/GO.01.02 del 6 luglio 2011)*

In riferimento alle note di cui all'oggetto inviate da codesto spettabile Ente, con le quali è stato richiesto quale sia la normativa applicabile al fine di determinare il termine entro il quale iniziare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in caso di subingresso, si comunica quanto segue.

L'articolo 15, comma 2, della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 prevede la decadenza dell'autorizzazione se il subentrante non inizia l'attività entro centottanta giorni dalla data del trasferimento della titolarità dell'esercizio o – in caso di subingresso a causa di morte – dell'apertura della successione.

Il recente decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante “*attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*”, non prevede un'analogia disposizione, prevedendo semplicemente – all'art. 64, comma 6 – la subordinazione del sub ingresso all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante. Detto principio di subordinazione, peraltro, è sancito anche dalla citata normativa regionale all'art. 15, comma 1.

In relazione, altresì, a quanto evidenziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico con la nota n. 129654 del 28 settembre 2010 in merito all'odierna tematica, la scrivente Direzione ha provveduto a formulare al Ministero, con lettera in corso di trasmissione, le proprie contrarie determinazioni, alla luce dei criteri di indirizzo e coordinamento normativo adottati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2026 del 3 agosto 2010, a seguito delle sopravvenute disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 59 del 2010.

Al riguardo la Giunta regionale del Veneto ha infatti precisato che la disciplina statale trova diretta applicazione limitatamente alle fattispecie non disciplinate dalla normativa regionale, nonché alle ipotesi in cui vi siano fattispecie disciplinate dalle Regioni in modo non conforme ai sopravvenuti principi comunitari.

La citata deliberazione n. 2026 del 2010 chiarisce, altresì, che “*la Regione, nell'esercizio della potestà legislativa primaria in materia di commercio, con legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 (...) ha provveduto a disciplinare il settore dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. La suddetta normativa regionale (...) appare, nel suo impianto, sostanzialmente conforme a quanto stabilito dalla Direttiva [2006/123/CE, attuata con il decreto legislativo n. 59 del 2010] e pertanto continua a trovare integrale applicazione, fatto salvo quanto di seguito indicato*”.

Dalla lettura della suddetta deliberazione emerge che il citato articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 29 del 2007 risulta espressamente annoverato tra le disposizioni regionali che continuano a trovare applicazione, con conseguente decadenza dell'autorizzazione commerciale relativa all'attività di somministrazione nell'ipotesi in cui il soggetto subentrante non inizi l'attività entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento o dell'apertura della successione.

Da ultimo si segnala che, ai fini dell'integrale lettura della richiamata deliberazione regionale, detto provvedimento è pubblicato nel sito internet regionale [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it) (cliccando su Economia, Commercio, Novità).

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Avv. Giorgia Vidotti

Direzione Regionale Commercio

Servizio Programmazione, disciplina e contenzioso